

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3297 del 16/07/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE - COMUNE: VERNASCA (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE ARDA - USO: PARCHEGGIO - CONCESSIONARIO: BUZZI UNICEM SPA - SISTEB: PCPPT0694/19RN03 - SINADOC: 27335/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3398 del 15/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici LUGLIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE – COMUNE: VERNASCA (PC) – CORSO D’ACQUA: TORRENTE ARDA – USO: PARCHEGGIO - CONCESSIONARIO: BUZZI UNICEM SPA - SISTEB: PCPPT0694/19RN03 – SINADOC: 27335/2019.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico:L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

RICHIAMATA: la Determinazione Dirigenziale n° 4799 del 29/03/2020 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po, con la quale è stata rilasciata alla ditta “Buzzi Unicem spa”, con sede legale in Casale Monferrato (AL) - Codice Fiscale 00930290044 - Partita Iva 01772030068 – la concessione per anni 6 a partire dal 29/02/2014 avente ad oggetto l’occupazione di porzione di terreno demaniale di circa mq 6820, ubicata in località Mocomero del Comune di Vernasca (PC), da adibire ad “area di sosta di automezzi”;

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° PG/2019/4799 del 13/09/2019 e la successiva nota integrativa assunta al protocollo ARPAE n°

166345 del 29/10/2019 con la quale la ditta “Buzzi Unicem Spa”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha chiesto ai sensi della L.R. N. 7/2004 smi, il rinnovo della sopra richiamata determina dirigenziale;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data 27/11/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 387 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 176268 del 15/11/2019 con la quale il Comune di Vernasca, per quanto di competenza, ha espresso, parere favorevole al rinnovo della concessione in parola, in merito ad eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale, alla sicurezza e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 175846 del 14/11/2019 con la quale l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio del rinnovo della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- in data 13/09/2020 € 75,00 per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria dell’istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 25/05/2020 € 6.820,00 a titolo di canone relativo all’annualità 2020

mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest;

- in data 18/04/2008 ha versato in occasione del rilascio della concessione un deposito cauzionale di € 1.918,76, che è stato integrato in data 25/05/2020 con un importo di € 4.901,24 versato mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale” ai sensi del comma 11 dell’art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del comma 4 dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

- è in regola con il pagamento delle annualità di canone relative al periodo di validità della concessione di cui si è a richiedere il rinnovo;

- in corso di istruttoria, si è provveduto ad aggiornare l’individuazione catastale dell’area di cui trattasi;

DATO ALTRESI’ ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n° 75808 del 25/05/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 25/05/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po

n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rinnovare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla ditta "Buzzi Unicem spa", con sede legale in Casale Monferrato (AL) - Codice Fiscale 00930290044 - Partita Iva 01772030068 – la concessione per occupazione di porzione di area demaniale della superficie di circa mq 6820 circa, ubicata in sponda destra del Torrente Arda in località Mocomero del Comune di Vernasca (PC), ed identificata catastalmente al foglio 31 mappale 314 e al foglio 24 (fronte mappale 318 del foglio 31) del N.C.T. del comune di Vernasca (PC), da adibire a parcheggio dei mezzi a servizi dello stabilimento, secondo la planimetria allegata al disciplinare;

b) di stabilire che:

- la concessione è **valida per anni 6 a partire dalla data di scadenza della**

precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 28/02/2026;

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro € 6.820,00;

- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il *Disciplinare di concessione* allegato al presente atto (sub 2) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 25/05/2020;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE

1) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

2) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

3) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

4) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del DPR 26 aprile 1986 n.131;

- di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve

essere inoltrato all a Servizio scrivente;

RENDERE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. PCPPT0694/19RB03 a favore della ditta BUZZI UNICEM S.P.A. - Codice fiscale 00930290044 - Partita Iva 01772030068, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Buzzi, 6 Casale Monferrato - 15033 (AL); ai sensi della L. R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale in sponda destra del Torrente Arda in località Mocomero, identificata catastalmente al foglio 31 mappale 314 e al foglio 24 (fronte mappale 318 del foglio 31) del N.C.T. del comune di Vernasca (PC) per uso area parcheggio dei mezzi a servizio dello stabilimento Buzzi Unicem S.p.A., su una superficie complessiva di 6820 m², come da planimetria agli atti.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La presente concessione ha la durata di anni 6 a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto avrà validità sino al 28/02/2026. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico

interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la subconcessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in € 6.820,00. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.2/2015;
- 2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è

pari a € 6.820,00. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2) Il concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po .

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. "all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza";
2. "è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto e baracchi anche a carattere provvisorio e l'area non potrà essere recintata";
- 3, "l'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o

depositi di qualsiasi natura e consistenza”;

4.”l’eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Area Affluenti Po”;

5.“In ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse il nulla osta può essere revocato ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l’occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che l’Autorità Idraulica dovesse apportare ai corsi d’acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze”.

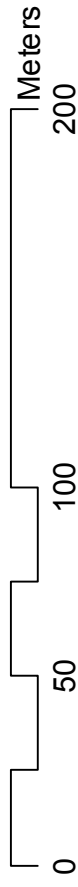
Art. 8 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l’ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 9 - Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Disciplinare sottoscritto per presa visione ed accettazione in data 25/05/2020 dal Sig. BUZZI Pietro (C.F. BZZPTR61A22B885D C.F. Ditta 00930290044) legale rappresentante della ditta BUZZI UNICEM S.P.A..



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.